

CAPITOLATO TECNICO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)**

ART.1
OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO.

Oggetto del presente appalto è l'incarico relativo all'attività professionale di consulenza intermediazione assicurativa – più brevemente denominata brokeraggio assicurativo - come disciplinata dall'art. 106 del d.lgs. n. 209 del 07 settembre 2005 (*"Nuovo codice delle assicurazioni private"*).

Nel caso di specie, detta attività consiste, in sintesi, nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell'interesse dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART o Autorità o Amministrazione), nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dall'Autorità.

Di seguito la situazione delle coperture assicurative vigenti:

TABELLA 1 – RIEPILOGO CONTRATTI ASSICURATIVI ART

OGGETTO	DATA TERMINE CONTRATTO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE – Premio annuale
All Risks	31/07/2024	Itas Assicurazioni S.p.A.	€ 4.175,00
Rct/o - Prestatori D'opera	31/07/2024	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	€ 2.760,00
Polizza Sanitaria (Base)	30/06/2024	CASSA PREVINT	€ 138.000,00
Responsabilità civile Patrimoniale	31/07/2024	Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's	€ 8.800,00

L'incarico in oggetto si articolerà nelle seguenti attività:

- A) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposta l'Autorità nei vari settori di attività;
- B) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;

Allegato A

- C) redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per l'Amministrazione, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- D) redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
- E) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
- F) assistenza tecnico-professionale all'Autorità nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi (stima del valore di base dell'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali, a titolo esemplificativo, bando, disciplinare di gara e suoi allegati, capitolato tecnico prestazionale, schemi di offerta tecnica ed economica, e degli schemi di contratto);
- G) assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti - polizze assicurative dopo l'espletamento della gara;
- H) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dall'Amministrazione, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione;
- I) assistenza all'Autorità nell'eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Autorità fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- J) monitoraggio dello stato del rischio in capo all'Autorità, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti;
- K) redazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello redatto con riferimento al precedente punto C) in vista dell'affidamento delle polizze assicurative;
- L) formazione in materia assicurativa e di gestione dei rischi per il personale dell'Autorità;
- M) resa di pareri in materia assicurativa e consulenza su problematiche con risvolti assicurativi;
- N) ogni ulteriore attività di supporto ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto, dietro richiesta da parte dell'Autorità;
- O) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara.

L'affidatario dovrà istituire una struttura organizzativa dedicata all'espletamento dei servizi oggetto del contratto; a coordinamento di tale struttura dovrà essere identificato un Responsabile Tecnico del servizio, il quale assumerà la piena responsabilità dei rapporti con la Autorità e dovrà essere sempre reperibile in tutti i giorni lavorativi e nel normale orario di lavoro.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Responsabile Tecnico del servizio, l’Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione all’Autorità, affinché questa autorizzi la predetta sostituzione. L’Affidatario dovrà garantire la presenza del personale dedicato al servizio per tutta la durata del medesimo; nel caso in cui ciò non fosse possibile per causa non imputabile all’Affidatario, quest’ultimo potrà sostituire il personale con figure professionali equiparabili e dotate di tutte le necessarie competenze.

ART. 2

OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

L’Autorità si impegna ed obbliga a:

- indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Autorità ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri esclusivamente a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara;
- collaborare con il broker, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all’espletamento dell’incarico;
- valutare le proposte del broker sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l’affidamento dei servizi assicurativi;
- sottoscrivere tutti i contratti assicurativi, nonché atti e documenti ad essi attinenti, in particolare per la liquidazione di eventuali sinistri;
- comunicare al Broker ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività dell’Autorità di cui sia a conoscenza, affinché il Broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi in capo all’Autorità e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.

Il Broker si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia, nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a:

- svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità e nell’osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa vorrà fornirgli;
- impiegare propri mezzi e risorse per l’espletamento dell’incarico con l’assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l’espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all’espletamento dell’incarico;
- essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dall’art. 109 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*“Codice delle assicurazioni private”*);
- monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività dell’Autorità e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni all’Autorità qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
- predisporre una relazione annuale circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività dell’Autorità, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i necessari capitoli di polizza utili ai fini della

Allegato A

copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi;

- operare quale intermediario per l’Autorità, con azioni previamente concordate con la medesima, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con l’Autorità sia nei rapporti con le Compagnie assicurative;
- non sottoscrivere atti o documenti che impegnano l’Autorità senza il preventivo ed esplicito consenso della stessa;
- mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con l’Autorità, per tutto il periodo di vigenza dell’appalto;
- risarcire l’Autorità in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal d.lgs. n. 209/2005;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Broker aggiudicatario della presente procedura avrà infine l’obbligo di collaborare alla gestione e all’esecuzione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto.

In particolare, egli è obbligato, se del caso, a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere aggiuntivo specifico per l’Autorità.

È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Autorità assumendo l’impegno a collaborare con l’attuale Broker dell’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

ART. 3

ONERI ECONOMICI

L’attività di brokeraggio assicurativo oggetto dell’appalto, secondo la disciplina del sopracitato d. lgs. n. 209/2005 e per gli effetti dell’art. 1755 del Codice Civile, non comporta oneri diretti a carico dell’Amministrazione contraente, ma sarà remunerata indirettamente con onere a carico delle Compagnie di assicurazione, applicando la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l’assistenza del Broker nel periodo di durata dell’incarico.

In caso di subentro di nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A..

ART. 4

PERSONALE – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario del servizio si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell’uso delle attrezzature, ad assicurare l’efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dall’Autorità. Gli addetti al servizio, incaricati dall’affidatario, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell’idoneità del personale incaricato a svolgere il servizio medesimo, il quale ha l’obbligo, nell’espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venga a sua

Allegato A

conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti dell'Autorità non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto.

L'affidatario, entro otto giorni dalla notifica dell'affidamento, comunica formalmente all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salve successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell'impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico-amministrativi con l'Autorità.

In particolare, in ordine al personale dipendente, l'affidatario assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella provincia di Roma. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

Qualsiasi inosservanza da parte dell'affidatario nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell'impresa stessa. L'affidatario si impegna altresì a cooperare con l'Autorità nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 5 PAGAMENTI

Il Broker dovrà trasmettere all'Autorità i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

L'Autorità potrà provvedere al pagamento del premio dovuto alla compagnia assicurativa per il tramite del Broker e, pertanto, il versamento del premio al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il Broker provvederà, in nome e per conto dell'Autorità, a versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione, trattenendo le commissioni (provvigione offerta) di propria spettanza.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie di assicurazione entro i termini stabiliti nelle polizze assicurative, e comunque entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.